



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**Ordinanza N.**

**9**

**Data**

**15/04/2025**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINA ED EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE PENITENZIALE DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA PREVISTA PER VENERDI' 18 APRILE 2025.**

### **IL SINDACO**

**Premesso che:** in occasione della celebrazione della Santa Pasqua, il Venerdì Santo, a partire dalle ore 03.00 del mattino si svolgerà come consuetudine, la processione penitenziale della Beata Vergine Addolorata, che si snoderà per le vie principali del città interessando in particolare l'intero centro storico;

**Considerato** che tale evento di grande suggestione, molto sentito dalla popolazione, è motivo di richiamo di molti cittadini e devoti provenienti anche dalle città limitrofe, comportando così, nell'area interessata dal percorso e dintorni, un importante afflusso di persone;

**Dato atto**, che è stata predisposta apposita Ordinanza Dirigenziale per l'interdizione del traffico auto veicolare della zona;

**Rilevato** che il consumo e la vendita di bevande alcoliche e/o superalcoliche potrebbe generare problemi dal punto di vista della sicurezza urbana nelle aree interessate all'evento e in quelle immediatamente adiacenti, con serio pericolo per la pubblica incolumità;

**Considerato** che la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e alluminio potrebbe determinare episodi di uso improprio degli stessi in particolare di abbandono su suolo pubblico e/o il lancio dei medesimi ai danni dei fedeli, turisti, automobilisti e/o passanti;

**Ritenuto** pertanto di preminente interesse, sia assicurare il tranquillo svolgimento della suddetta celebrazione che tutelare l'ordine pubblico e preservare il decoro e l'ambiente cittadino, inibendo, la vendita per asporto e il consumo itinerante di tale bevande poste in contenitori di vetro e/o lattina;

**Considerato**, altresì, di dover prevedere l'irrogazione di una sanzione, a carico dei titolari di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali e/o dei distributori "H24", nonché dei detentori di tali bevande;

**Visto** l'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Commissario  
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Straordinario n° 14 del 16 marzo 2015 che prevede il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattina dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

**Visto** il D.M. degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui potrebbero verificarsi comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

**Informato** il Prefetto della Provincia Barletta – Andria – Trani, in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 del D. Igs. 267/2000.

## **ORDINA**

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e ai fini della tutela dell'ordine pubblico nonché per assicurare la civile convivenza, in occasione della Processione Penitenziale della Beata Vergine Addolorata prevista per il Venerdì Santo - agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti sull'interno del territorio urbano, **dalle ore 22.00 del giorno 17 Aprile alle ore 10.00 del giorno 18 Aprile 2025:**

1. Il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e alluminio di qualunque genere;
2. Il divieto assoluto per i titolari dei distributori "H24" dislocati lungo il percorso, la vendita di bevande in vetro e/o lattina;
3. la detenzione, in prossimità del percorso processionale, di bevande in contenitori di vetro e/o alluminio.
4. Il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale e/o di riproduzione tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori e/o altri accessori di amplificazione acustica.

E' fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi interni ed esterni ai locali occupati in concessione.

## **AVVERTE**

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle Ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

## **DISPONE**

Che tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria siano incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente Ordinanza Sindacale, che verrà notificata, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line, sul portale web del Comune di Trani,  
ai soli fini della conoscenza.

Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

A norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza Sindacale, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

**IL SINDACO**

*Avv. Amedeo BOTTARO*

Sindaco  
BOTTARO AMEDEO / Namirial  
S.p.A./02046570426